



COMUNE DI URAGO D'OGGIO
(Provincia di Brescia)

N° 20 di rep.
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 17.02.2011 al 19.03.2011

COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROV. DI BRESCIA

CAP. 25030 - ☎ 030/717.114 - 115 ❖ fax 030/717.016
C.F.00958050171 - P.IVA 00591780986

N. 1333 di prot. N. Reg. Ord. 2/2011

li, 17/febbraio/2011

OGGETTO: ORDINANZA disciplina della circolazione in "Area Ex Roggia Vescovada".

IL RESPONSABILE

Considerato che nella porzione di terreno che collega in direzione Sud la via Dosso al depuratore comunale ed in direzione Nord la via Dosso con la via Padana Superiore (Ex Roggia Vescovada) individuata catastalmente dal foglio 9 mappale 313, dal foglio 10 mappale 480 e dal foglio 14 mappali 201 e 202 con la Sigla (REL. ACQ. ES.), si verificano spesso scarichi di materiale inerte proveniente da lavori edili, taglio non autorizzato di piante al fine di ricavarne legna da ardere ed abbandono di rifiuti di ogni genere;

Accertato che il predetto terreno, pur non essendo una via pubblica o aperta al traffico, ha un larghezza tale da permettere il transito di veicoli è ciò favorisce l'esercizio delle predette attività illecite;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire vietando la circolazione dei veicoli sul tratto sopra specificato e riservando l'area al solo transito ciclo-pedonale;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visti gli art. 5,6,7 e 39 del D.L. 285/92 e successive modifiche ed il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo (art. 13 L. 241/90);

ORDINA

sulla porzione di terreno che collega, in direzione Sud, la via Dosso al depuratore comunale e, in direzione Nord, la via Dosso con la via Padana Superiore (Ex Roggia Vescovada) individuato catastalmente dal foglio 9 mappale 313, dal foglio 10 mappale 480 e dal foglio 14 mappali 201 e 202 con la Sigla (REL. ACQ. ES.), è vietata la circolazione dei veicoli, riservando il percorso predetto al solo transito di Pedoni e Ciclisti;

La collocazione di ostacoli (fioriere) che impediscano il transito ai veicoli e l'installazione di segnali stradali di Percorso Pedonale e Ciclabile (fig. II 92/b art. 122).

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della predetta segnaletica stradale.

Avverte altresì

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/90, n. 241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Sig. Marcello Tripodi, Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Urago d'Oglio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.



IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
(Comm. Agg. Marcello Tripodi)